



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO

CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

Regolamento di fognatura

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - e) le norme tecniche di allacciamento;
 - f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
 - g) le sanzioni.
4. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee.
 - b) acque assimilate alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di tabella 3 dell'allegato 5 del decr. Legis.vo 11 maggio 1999, n. 152;
 - c) acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti domestici, e da insediamenti non domestici quando non conformi ai limiti della tabella 5 del decr. Legis.vo 11 maggio 1999, n. 152;
 - d) fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili gestita dal Comune o da Consorzi tra Comuni finalizzata al convogliamento e all'allontanamento delle acque di scarico;

- d.1) fognatura separata: la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere di cui al precedente punto c), definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche ed assimilate di cui ai precedenti punti a) e b), definita fognatura bianca;
- d.2) fognatura mista: la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia nere che bianche ed assimilate;
- e) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti domestici e/o non domestici;
- f) sistema fognario interno: rete organica di tubazioni ed eventuali impianti di chiarificazione o depurazione posti all'interno della proprietà privata;
- g) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato;
- h) impianto di pretrattamento: struttura tecnica atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- i) scarichi di acque reflue domestiche: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'articolo 2 comma 1 lett. g), del Decr.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 e dalla Circolare n°18 del 13 agosto 1999 della Regione Veneto, così suddivisi:

Quelli provenienti:

- 1.a) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici e scientifici;
- 1.b) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola, commerciale o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	30 °C
pH	7,5 - 8,5
solidi sospesi	500 mg/l
COD	900 mg/l
BOD	500 mg/l
N totale	80 mg/l
N ammoniacale	30 mg/l
P totale	20 mg/l
tensioattivi	10 mg/l
oli e grassi	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al Decr. Legisl. 11 maggio 1999, n. 152;

- 1.c) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad un 1 Kg/mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;
- 1.d) quelli provenienti dalle imprese, singole od associate, dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- 1.e) quelli provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- 1.f) quelli delle imprese delle attività di cui ai punti 1.d) e 1.e) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 1.g) quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca;
- j) scarichi di acque reflue industriali : quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'articolo 2 comma 1, lettera h), del Decr.Legis. 11 maggio 1999, n. 152 e diversi da quelli definiti alla precedente lettera i);
- k) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- l) scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché nelle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- m)scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede di corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiano), nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- n) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti domestici e/o industriali;
- o) fabbricati esistenti: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente la data di entrata in funzione della fognatura comunale a servizio del fabbricato;
- p) fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in funzione della fognatura pubblica a servizio del fabbricato;

- q) pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;
- r) abitante equivalente; si definisce abitante equivalente la stima del carico inquinante di origine diversa da quella abitativa, ottenuta mediante la conversione in abitanti domestici del numero degli addetti industriali e dei capi di bestiame, assumendo il valore di 60 g/giorno come quantità di ossigeno necessaria per degradare la materia organica contenuta nello scarico giornaliero prodotto da un abitante civile..

2. Con riferimento alla definizione di cui al comma 1, lettera d), il Comune di Quinto di Treviso adotta il sistema di fognatura separata.

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi domestici si distinguono in:

- a) abitativi: quelli di cui al punto 1.a) lett.i) art.2 provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, direzionale, vendita al dettaglio, studi professionali con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;
- b) non abitativi: tutti gli altri di cui alla lett.i).

2. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi non domestici si distinguono in:

- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di reflui, gestiti da imprese private esercenti per conto terzi; (art. 35, comma 1, lettera a) della L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni);
- b) scarichi derivanti da impianti di depurazione di reflui gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti non domestici per il trattamento dei reflui ivi prodotti con scarico diretto in acque superficiali o sotterranee, sul suolo o nel sottosuolo (art. 49, comma 1, lett. c) punto 2 della L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni);
- c) scarichi derivanti da impianti di depurazione di reflui gestiti da imprese private per conto proprio, annessi agli insediamenti non domestici, per il trattamento ai reflui ivi prodotti, con scarico diretto nelle pubbliche fognature (art. 49, comma 1, lett. b) della L.R. 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni);
- d) altri scarichi classificati non domestici dalla normativa vigente in materia.

Art. 4 - Competenze

1. Il Comune provvede alla delimitazione, su apposita planimetria, del territorio servito dalla pubblica fognatura, distinguendo le parti servite da fognatura nera e quelle servite da fognatura bianca.

2. Sono di diretta competenza e responsabilità del Comune la costruzione e l'esercizio delle opere fognarie.

3. Sono altresì di diretta competenza e responsabilità del Comune la costruzione e l'esercizio, dei condotti di allacciamento alla fognatura pubblica per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

TITOLO II - SCARICHI RECAPITANTI NELLA FOGNATURA NERA

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 5 - Allacciamento alla fognatura

1. Gli insediamenti domestici che ricadono nel territorio servito dalla fognatura nera di cui all'articolo 4 devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura stessa.

2. L'attivazione degli scarichi è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione.

3. Qualora la fognatura non sia collegata ad un impianto di depurazione lo scarico sarà ammesso con le procedure previste al titolo III del presente regolamento.

4. Il Comune, a fronte di comprovate difficoltà tecniche od eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di concedere ai titolari degli scarichi l'esenzione dall'allacciamento.

5. Gli insediamenti non domestici che ricadono nel territorio servito di cui all'articolo 4, possono essere allacciati alla fognatura nera previa verifica da parte del Comune della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura, o adeguamento dello stesso, dev'essere autorizzato dal Comune o dall'Ente Gestore.

2. Qualsiasi scarico non autorizzato, ovvero lo scarico per il quale sia stata revocata l'autorizzazione, è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

3. Il Comune ordina all'interessato la regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del comma successivo.

4. La riattivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla chiusura dello stesso e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. Ogni scarico s'intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico, anche agli effetti della

decorrenza del pagamento dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'utenza attivi lo scarico prima del rilascio della prescritta autorizzazione, in assenza di elementi certi di determinazione agli effetti del pagamento dei canoni, lo scarico si intende attivato dalla data di allacciamento.

Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il Comune, su richiesta dell'interessato, provvede a propria cura e spese alla esecuzione dell'allacciamento, qualora venga eseguito in concomitanza con i lavori di costruzione della fognatura, recuperando la spesa nei confronti dell'interessato, per quanto di competenza di quest'ultimo, previa notifica del relativo importo nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione.

2. Quando invece i lavori di cui al comma precedente siano già stati ultimati e non sia stato previsto il manufatto di allacciamento, l'esecuzione di un nuovo allacciamento è a totale carico del privato, che potrà provvedervi previa autorizzazione del Comune.

3. Resta inteso che le opere interne alla proprietà privata, connesse all'allacciamento, sono sempre e comunque a carico del privato.

4. Nei casi in cui l'allacciamento alla fognatura sia possibile esclusivamente attraverso il passaggio su proprietà privata, dovrà essere costituita apposita servitù.

Art. 10 - Allacciamento di apparecchi di scarico e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

2. Nei casi in cui la quota finale delle condotte di allacciamento sia tale da non rendere possibile il convogliamento per gravità nel ricettore o che la pendenza risulti inadeguata, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) la pompa, se non di tipo "sommerso", dev'essere posta in un pozzetto separato dal pozzetto di carico e munito di valvola di ritegno in aspirazione;

- b) la prevalenza dev'essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura e alla eventuale sovrappressione;
- c) le acque di scarico devono essere pompate in un idoneo pozzetto di carico posto ad altezza pari a quella del piano stradale, collegato per caduta al sistema fognario interno;
- d) disporre di un sistema di avvio ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

3. Possono inoltre essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi di accumulo, qualora se ne ravvisi la necessità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dev'essere data ampia illustrazione nella domanda di allacciamento alla fognatura.

Art. 11 - Fognature delle strade e piazze private

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura di cui all'art. 4.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione a lottizzare anche l'approvazione di un progetto tecnico-esecutivo di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare, da redigersi in conformità alle norme ed alle prescrizioni impartite dal Comune.

Art. 12 - Manutenzione, pulizia e riparazione delle fognature

1. Le opere fognarie ubicate in suolo pubblico, incluse quelle necessarie per l'allacciamento delle fognature interne degli immobili alle condutture principali, sono sottoposte a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune.

2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali opere fognarie.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di allacciamento ubicati in proprietà privata, sono a carico degli utenti. Questi ultimi sono pertanto responsabili del regolare funzionamento dei manufatti per quanto riguarda il deflusso delle acque e l'impermeabilità dei condotti provvedendo a propria cura e spese.

4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno alle infrastrutture pubbliche o a terzi che dovesse derivare da carente manutenzione o mancata riparazione del sistema fognario interno, nonché dall'uso delle opere fognarie non conformi alle norme contenute nel presente regolamento. Tale danno verrà verificato in contraddittorio con una perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente Gestore.

5. È facoltà del Comune ordinare agli utenti l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione di cui al precedente comma 3, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale, il Comune provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e le responsabilità sono regolati da apposita autorizzazione; le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

Art. 13 - Immissioni vietate

1. È vietato immettere nella fognatura sostanze:
 - a) che possono configurarsi come rifiuti solidi;
 - b) tossiche per la depurazione biologica;
 - c) infiammabili ed esplosive;
 - d) che sviluppino gas o vapori tossici;
 - e) che possono danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura;
 - f) che in qualsiasi modo possono costituire una minaccia per l'incolumità di uomini od animali, o per l'ambiente nel suo complesso;
 - g) radioattive.

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

Art. 14 - Scarico di acque bianche ed assimilate

1. Lo scarico delle acque bianche e assimilate, a seconda delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, potrà avvenire in:

- a) corpo idrico superficiale;
- b) suolo;
- c) fognatura bianca;
- d) scoline e fossati non collegati a corpi idrici superficiali anche se sedi occasionali di deflussi idrici.

2. Lo scarico dovrà avvenire con le modalità previste al titolo III del presente Regolamento.

3. In nessun caso le acque bianche ed assimilate potranno essere immesse nella fognatura nera salvo quanto disposto al successivo art. 15 - comma 3.

Art. 15 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, sottoprodotti o residui che possono essere causa di fenomeni di trascinalamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni ovvero imporre la realizzazione di idonee strutture per la loro depurazione.

Art. 16 - Insediamenti temporanei ed occasionali

1. Gli insediamenti temporanei, quali ad esempio cantieri edili, che producano scarichi di acque nere, devono essere muniti di idoneo sistema per la loro raccolta e smaltimento, tale sistema può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero con strutture provvisorie preventivamente autorizzate dal Comune.

2. Gli insediamenti occasionali, quali ad esempio camper e roulotte, che producano scarichi di acque nere devono smaltirli in apposita struttura o con le diverse modalità stabilite dal Comune.

3. Qualora non sia possibile l'allacciamento alla fognatura, gli scarichi anzidetti dovranno essere conformi a quanto stabilito al successivo titolo III.

Art. 17 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Ogni utenza allacciata alla pubblica fognatura, sia essa nera o bianca come definito all'art. 4 deve essere dotata di un contatore per la misura dei consumi idrici salvo quanto disposto all'art. 61 comma 3.

2. Per le utenze che sono allacciate al pubblico acquedotto il contatore è lo stesso usato per la misura dell'acqua fornita che dovrà essere installato secondo quanto previsto dall'ente gestore dell'acquedotto.

3. Le utenze che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono installare a propria cura e spese un contatore per la misura delle acque prelevate (come descritto nello schema allegato 1), che sarà noleggiato dal Comune o dall'Ente Gestore.

4. Per tutte le utenze è inoltre dovuto il pagamento di un fisso quale canone per la manutenzione e gestione dei contatori.

5. Per tutti gli insediamenti il contatore dev'essere posto subito a valle di ogni pozzo di approvvigionamento idrico, in luogo facilmente accessibile agli incaricati per la lettura dei consumi e stabilito in accordo con il Comune o con l'Ente Gestore, il quale provvederà al collaudo ed alla sua sigillatura.

6. Le utenze promiscue (domestici e produttive), se dotate di distinte reti di utilizzo, ai fini dell'applicazione del corrispettivo del servizio di fognatura, devono essere dotate di distinti contatori. In assenza di doppio contatore tutti i prelievi sono considerati a scopo produttivo.

7. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Comune o all'Ente Gestore entro 10 giorni.

8. In caso di rottura dei sigilli deve essere data immediata comunicazione al Comune o all'Ente Gestore e così pure in caso di guasto.

9. In caso di guasti causati da dolo o incuria o mancata protezione dal gelo, accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente Gestore, saranno addebitati all'utente i costi relativi alla fornitura e installazione di un nuovo contatore, non avendo rispettato le norme tecniche di cui all'allegato 1.

CAPO II - INSEDIAMENTI DOMESTICI

SEZIONE I - NUOVI FABBRICATI

Art. 18 - Domanda di allacciamento alla fognatura e di autorizzazione allo scarico

1. La domanda di allacciamento alla fognatura e di autorizzazione allo scarico è presentata al Comune contestualmente alla richiesta di Concessione Edilizia dagli aventi titolo.

2. Alla domanda, dovranno essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati:

- a) individuazione catastale della zona;
- b) progetto dei manufatti di allacciamento comprendente una planimetria dell'immobile, in scala non inferiore a 1:200, con evidenziato:
 - 1) l'indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna con segnato in colore rosso il circuito delle acque nere ed in colore azzurro il circuito delle acque bianche;
 - 2) l'indicazione delle opere di allacciamento alla fognatura;
 - 3) la posizione dei pozzetti di ispezione;
 - 4) la posizione dell'eventuale pozzo di approvvigionamento idrico;
 - 5) la posizione del contatore per la registrazione dei consumi idrici;

- 6) la posizione degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- 7) l'indicazione dei materiali costituenti il sistema fognario interno ed i manufatti di allacciamento;
- 8) la superficie totale della proprietà e le superfici impermeabilizzate;

3. Il Comune, ove per la particolare complessità e consistenza degli insediamenti lo ritenga necessario, potrà richiedere apposita relazione corredata di calcoli idraulici ed igienico sanitari ed ulteriori informazioni in relazione alla tipologia degli insediamenti stessi entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda.

4. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo Professionale di competenza.

5. Il Comune, acquisito il parere favorevole dell'ufficio competente alla gestione della fognatura, autorizza l'esecuzione dei lavori di allacciamento con l'emissione della Concessione Edilizia entro 75 gg dal ricevimento delle integrazioni di cui al precedente comma 3.

6. Eventuali variazioni sostanziali agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

Art. 19 - Esecuzione delle opere

1. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

2. Ad ultimazione delle opere dovrà essere certificata, da tecnico abilitato, la regolare esecuzione delle stesse in conformità al progetto approvato nel rispetto delle norme vigenti in materia di autocertificazione. A tale certificato dovranno essere allegati elaborati grafici quotati planimetricamente delle opere effettivamente realizzate e relativa documentazione fotografica, ai fini della loro individuazione.

3. In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 20 - Autorizzazione all'attivazione dello scarico

1. L'autorizzazione all'attivazione dello scarico viene rilasciata dal Comune entro 30 giorni dal deposito del certificato di regolare esecuzione delle opere.

2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio della relativa autorizzazione. Il certificato di abitabilità o agibilità può essere rilasciato contestualmente o successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico.

3.L'autorizzazione s'intende rilasciata per lo scarico dell'immobile come descritto negli elaborati di progetto approvati. Essa si intende automaticamente trasferita nel caso di subentro di utenze che non comportino sostanziali variazioni quali-quantitative dello scarico.

4.Tale autorizzazione non implica comunque alcuna responsabilità da parte del Comune, ritenendo il titolare unico responsabile per ogni eventuale danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interna e di allacciamento.

5.L'introduzione di modifiche strutturali o di destinazione d'uso che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

6.L'autorizzazione allo scarico può, in qualsiasi momento, essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte del Comune, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione delle canalizzazioni di fognatura interessate e/o all'impianto di depurazione.

7.L'autorizzazione è valida anche per lo scarico delle acque bianche, così come riportato nel progetto approvato.

8.L'autorizzazione allo scarico è soggetta a revoca da parte del Comune qualora il titolare non rispetti le modalità in essa previste o non ottemperi a tutte le prescrizioni di leggi e/o regolamenti vigenti e alle disposizioni successive che il Comune stesso ritenesse di dover impartire.

Art. 21 - Caratteristiche tecniche del sistema fognario interno

1. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque bianche, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone con immersione non inferiore a 3 cm.

2. Ogni colonna di scarico delle acque nere dev'essere dotata al piede di un pozzetto di ispezione. Ogni colonna di scarico deve essere dotata di ventilazione mediante tubazioni di materiale e diametro idoneo da prolungarsi fino al tetto. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate di una vasca condensagrassi.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 125 mm. e con adeguata pendenza compresa tra lo 0,5% e il 2%.

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.

5. Tutte le condotte ed i pezzi speciali devono essere in H.D.P.E. o in P.V.C. o comunque in materiali lisci, impermeabili e resistenti alla corrosione. È vietato l'uso di terra cotta ordinaria e di cemento non rivestito.

6. Le condotte devono essere opportunamente protette al fine di evitarne il danneggiamento.

7. Nei tratti con interrimento prossimo alla superficie, le condotte devono essere ricoperte con un adeguato strato di calcestruzzo.

8. Le canalizzazioni interrate non devono di norma attraversare aree edificate.

9. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli da 15° a 45°.

10. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

11. Vanno installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo con pezzi speciali per l'ispezione, ovunque conveniente per una agevole manutenzione del sistema fognario interno. Deve essere evitato l'interrimento del coperchio dei pozzetti di ispezione con il terreno superficiale.

12. Le acque bianche e nere devono disporre di reti separate confluenti nei rispettivi recapiti. A titolo esemplificativo, vedere schemi allegati 2, 3 e 6

13. Dev'essere accuratamente evitata l'installazione di ogni manufatto che comporti la sosta dei liquami o la loro dispersione.

Art. 22 - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono direttamente in una cameretta di ispezione.

2. All'interno della proprietà privata, a ridosso della recinzione e a valle di ogni ulteriore immissione, dev'essere posto in opera un sifone di tipo "Firenze" con doppia ispezione e braga di cacciata, posto in un pozzetto ispezionabile in calcestruzzo prefabbricato di adeguate dimensioni.

3. È vietato l'interrimento del coperchio del pozzetto di ispezione contenente il sifone "Firenze".

Art. 23 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze domestiche non abitative è facoltà del Comune imporre l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), punto 1.a.

2. Di norma, tale pozzetto è installato a monte dell'eventuale confluenza con la condotta delle acque di scarico di origine diversa derivanti dallo stesso insediamento.

3. Il pozzetto deve avere una ritenzione di almeno 50 lt. ed essere posto in opera in modo tale che la differenza di quota tra il fondo pozzetto ed il tubo in

uscita sia di almeno 30 cm. e tra il tubo in entrata e quello in uscita di almeno 20 cm. come da schema allegato 4. Esso dev'essere ubicato entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di trattamento, in posizione tale da consentire al personale del Comune un agevole accesso.

4. Il pozzetto dev'essere costruito in modo tale che venga impedito l'infiltrazione di acque dall'esterno.

5. Esso deve poter ospitare, nel caso che il Comune lo imponga, tutte le strumentazioni, come campionatori automatici fissi o mobili, misuratori di portata, ecc., necessarie al controllo degli scarichi.

6. Il pozzetto dev'essere dotato di un chiusino con serratura o lucchetto, le cui chiavi su richiesta devono essere consegnate al Comune, il quale in ogni momento può apporre sigilli e/o imporne la chiusura.

Art. 24 - Obbligo della disinfezione per gli scarichi sanitari

1. Gli scarichi di insediamenti domestici, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera i), punto 1.g), adibiti ad attività sanitaria, nonché quelli relativi a istituti scientifici ove vengono impiegati virus e batteri, che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità prescritti, devono essere provvisti fin dall'attivazione dello scarico di un trattamento di disinfezione dei liquami sotto la responsabilità del direttore sanitario.

2. Tale accorgimento dev'essere tenuto anche se detto scarico non avviene nella pubblica fognatura.

SEZIONE II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 25 - Allacciamento alla pubblica fognatura

1. Contestualmente alla realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Sindaco ordina ai possibili utenti di provvedere all'allacciamento e stabilisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento e allo scarico.

2. In particolare gli utenti dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 18.

3. Per quanto attiene alle visite tecniche di verifica delle opere, al rilascio e validità dell'autorizzazione allo scarico e alle caratteristiche tecniche delle fognature interne, si applicano gli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

4. La comunicazione dell'ultimazione delle opere di cui all'art. 19 consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

Art. 26 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine previsto per l'esecuzione delle opere, il Comune vi provvede d'ufficio a spese dell'utente inadempiente.

2. le spese per la progettazione ed esecuzione delle opere vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge, ferma restando ogni altra sanzione.

Art. 27 - Insedimenti già allacciati

1. Per gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura, se non in possesso di formale autorizzazione allo scarico, deve essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità stabilite dal precedente art.18, comma 2.

2. La presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico consente la permanenza dello scarico, a titolo provvisorio.

3. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne o alle opere di allacciamento, il Comune stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto al precedente articolo 25.

CAPO III - INSEDIAMENTI NON DOMESTICI

Art. 28 - Condizioni di ammissibilità

1. Gli scarichi di insediamenti non domestici sono ammessi nella fognatura nera a discrezione del Comune e a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità sottoelencati:

temperatura massima	30	°C
PH	5,5 ÷ 8	
materiali grossolani	assenti	
materiali sedimentabili	2	ml/l
materiali in sospensione totali	200	mg/l
BOD ₅	500	mg/l
COD	900	mg/l
Fosforo totale (come P)	10	mg/l
Azoto ammoniacale (NH ₄ ⁺)	40	mg/l
Azoto nitroso (N)	0,6	mg/l

Azoto nitrico	30	mg/l
Grassi ed oli animali e vegetali	50	mg/l
Tensioattivi totali	10	mg/l
Arsenico	0,5	mg/l
Cromo (III)	2	mg/l
Cromo(VI)	0,2	mg/l
Mercurio	0,005	mg/l
Piombo	0,2	mg/l
Rame	0,1	mg/l
Cianuri totali	1	mg/l
Cloro attivo	0,3	mg/l
Solfuri	2	mg/l
Solfiti	2	mg/l
Solfati	1000	mg/l
Cloruri	1200	mg/l
Fluoruri	12	mg/l
Oli minerali	10	mg/l
Fenoli totali	0,5	mg/l
Aldeidi	2	mg/l
Solventi organici aromatici	0,4	mg/l
Solventi organici azotati	0,2	mg/l
Solventi clorurati	2	mg/l
Pesticidi clorurati	0,05	mg/l
Pesticidi fosforati	0,1	mg/l
Metalli e non metalli tossici totali	3	mg/l
Germi patogeni	assenti	

Altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 dell'all.5 del Decr. Legisl. 11 maggio 1999, n. 152.

3. La portata di scarico dev'essere uniforme nell'arco della giornata senza eccedere in punte tali da provocare squilibri idraulici e depurativi all'impianto di depurazione finale.

4. Le determinazioni analitiche sono effettuate su un campione istantaneo. Nel caso di scarichi caratterizzati da forti variazioni quali quantitative, si potrà effettuare un campionamento mediato nel tempo delle acque di scarico.

5. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dal C.N.R. - I.R.S.A. di Roma e successivi aggiornamenti.

6. I limiti di accettabilità non possono in alcun caso essere conseguiti con acque prelevate esclusivamente allo scopo di produrre una diluizione dei reflui.

7. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque degli scarichi domestici, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera i), punto 1.b), purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse nella pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Capo 2. Sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

8. È fatta salva la possibilità del Comune di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, rispetto a quelli riportati al comma 2 del presente articolo, su conforme parere del tecnico responsabile dell'impianto ed in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:

- a) dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;
- b) delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della pubblica fognatura;
- c) delle questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla protezione della salute pubblica.
- d) delle strategie di depurazione centralizzata degli scarichi industriali.

Art. 29 - Domanda di allacciamento alla fognatura e di autorizzazione allo scarico

1. Le utenze produttive che intendono recapitare i propri scarichi nella fognatura pubblica devono presentare domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico al Comune o dall'Ente Gestore.

2. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve specificare:

- a) la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
- b) le generalità del legale rappresentante della ditta;
- c) le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
- d) i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- e) le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati;
- f) solo per gli scarichi già esistenti e dove il Sindaco lo richieda, il certificato di analisi delle acque di scarico, eseguito, da non più di tre mesi, da un laboratorio che rilasci certificazione legalmente valida.

4. Alla domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati, sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza:

- a) individuazione catastale della zona;
- b) progetto dei manufatti di allacciamento comprendente la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, completa di quote e misure, riportante:
 - 1) l'indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna con segnato in colore rosso il circuito delle acque nere, in colore azzurro il circuito delle acque bianche e in colore giallo il circuito del circuito delle acque produttive;
 - 2) ubicazione dei pozzetti di ispezione e degli eventuali pozzetti di misura, nonché dei manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento e depurazione;
 - 3) l'indicazione delle opere di allacciamento alla fognatura e del pozzetto di campionamento finale;
 - 4) posizione dell'eventuale pozzo di approvvigionamento idrico;
 - 5) la posizione dei vari reparti all'interno della fabbrica;
 - 6) l'indicazione dei materiali costituenti il sistema fognario interno ed i manufatti di allacciamento;
 - 7) la superficie totale della proprietà e le superfici impermeabilizzate;
- c) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- d) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - 1) una descrizione sommaria dei cicli non domestici dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi nonché il numero di addetti impiegati;
 - 2) l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - 3) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - 4) la descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa, con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - 5) i calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.

5. Il Comune o l'Ente Gestore, prima di concedere l'autorizzazione, ha facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è a carico del richiedente.

6. Il Comune, acquisito il parere favorevole dell'ufficio competente alla gestione della fognatura e del tecnico responsabile dell'impianto di depurazione, autorizza l'esecuzione dei lavori di allacciamento e le opere connesse, fatte salve le autorizzazioni di tipo urbanistico.

7. Qualora gli scarichi siano derivanti da impianti di depurazione di reflui gestiti da imprese private esercenti per conto terzi (art. 35, comma 1, lettera a) della L.R. 16.04.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni), alla domanda di cui al precedente comma 1 deve essere allegata copia del progetto presentato alla Provincia.

8. Per le opere di cui al precedente comma 7, il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento è subordinata all'acquisizione dell'atto di approvazione del progetto da parte della Regione o della Provincia.

9. Eventuali variazioni sostanziali agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate su richiesta scritta.

Art. 30 - Esecuzione delle opere

1. Si applicano le norme e le procedure di cui al precedente art. 19.

Art. 31 - Autorizzazione all'attivazione dello scarico

1. L'autorizzazione all'attivazione dello scarico viene rilasciata dal Comune, entro 30 giorni dal deposito del certificato di regolare esecuzione delle opere.

2. Nel caso di opere di cui all'art. 29 - comma 7, l'autorizzazione all'attivazione dello scarico viene rilasciata in via provvisoria in attesa del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del Presidente della Provincia.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere preventivamente sigillato il contatore delle acque prelevate e l'eventuale strumento di misura delle acque scaricate.

4. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale certificato di agibilità può essere rilasciato contestualmente o successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

5. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- a) il mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- b) la non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- c) una inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- d) una modifica ai cicli non domestici che comporti cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda;
- e) mancato versamento del corrispettivo dovuto ai sensi della legge 05.01.1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni.

6. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico s'intende attribuita all'impresa e il legale rappresentante ne assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

7. La titolarità decade di diritto in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.

8. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

9. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al precedente art. 20.

10. L'autorizzazione allo scarico è valida 4 anni, ed è rinnovabile su richiesta del titolare dello scarico stesso da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 32- Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti domestici, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza in seguito precisati.

2. I condotti ed i manufatti per le acque nere, assimilate a quelle da insediamenti domestici, devono essere conformi alle norme di cui al Capo II del presente Regolamento.

3. I condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e dagli impianti tecnologici.

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.

5. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami, e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi. E' vietato l'uso di terra cotta ordinaria e di cemento non rivestito.

6. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli da 15° a 45° oppure utilizzando pozzetti il cui fondo risulti lisciato a regola d'arte.

7. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono con pezzi speciali.

8. Vanno installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo con pezzi speciali per l'ispezione, ovunque conveniente per una agevole manutenzione del sistema fognario interno. Deve essere evitato l'interramento del coperchio dei pozzetti di ispezione con il terreno superficiale.

9. Prima di ogni confluenza di acque di processo, di acque bianche e assimilate, nonché di acque nere provenienti da insediamenti domestici; deve essere installato un pozzetto d'ispezione e campionamento come disposto dal precedente art. 23.

10. All'interno della proprietà privata, a ridosso della recinzione e a valle di ogni ulteriore immissione, dev'essere posto in opera un sifone di tipo "Firenze" con doppia ispezione, posto in un pozzetto ispezionabile in calcestruzzo prefabbricato di adeguate dimensioni.

11. Il Comune ha facoltà di imporre che il pozzetto di campionamento degli scarichi sia reso accessibile dall'esterno dell'insediamento produttivo, direttamente raggiungibile dai preposti al controllo.

Art. 33 - Impianti di pretrattamento

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti non domestici e recapitanti nella pubblica fognatura possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

2. Dei predetti impianti resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di allacciamento ed autorizzazione allo scarico di cui al precedente articolo 29; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Comune.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dei medesimi impianti.

5. Nell'eventualità di disservizi degli impianti per avaria o straordinaria manutenzione, e nel caso di rimozione dei sigilli di cui al comma precedente, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune, il quale ha facoltà di imporre limitazioni o la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio degli impianti stessi.

6. La disattivazione programmata degli impianti dev'essere concordata preventivamente con il Comune cui vanno comunicate, con lettera raccomandata, le relative date di disattivazione e riattivazione.

Art. 34 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. L'utente ha facoltà di installare uno strumento di misura delle portate scaricate, approvato dal Comune. Il Comune, a sua discrezione, potrà imporre l'installazione di tale strumento di misura.

2. Il Comune ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

3. Per casi particolari e motivati il Comune ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

TITOLO III - SCARICHI NON RECAPITANTI NELLA FOGNATURA NERA

CAPO I -NORME GENERALI

Art. 35 - Autorizzazione all'attivazione dello scarico

1. Ogni scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, negli strati superficiali del suolo, in corpo idrico superficiale o in fognatura bianca, dev'essere autorizzato.

2. Le acque bianche ed assimilate, nonché le acque nere chiarificate, sono ammesse nella fognatura bianca compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico-sanitarie del corpo ricettore.

3. Sono altresì ammesse nella fognatura bianca le acque provenienti dai processi non domestici che, dopo trattamento, rientrano nei limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Decr. Legis. 11.05.1999, n. 152.

4. È fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

5. Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico del responsabile.

6. La successiva riattivazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla chiusura dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

7. Il Comune impone all'interessato la regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

Art. 36 - Attivazione dello scarico

1. Ogni scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico.

Art. 37 - Allacciamento alla fognatura bianca

1. All'interno della proprietà privata, a ridosso della recinzione e a valle di ogni ulteriore immissione, dev'essere posto in opera un pozzetto ispezionabile con una ritenzione idrica di almeno 50 litri.

2. Le canalizzazioni interrato non devono di norma attraversare aree edificate.

3. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

4. Il Comune ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'attivazione dello scarico, anche mediante l'installazione di idonei strumenti di misura.

Art. 38 - Manutenzione, pulizia e riparazione delle fognature

1. Le opere fognarie ubicate in suolo pubblico, escluse quelle necessarie per l'allacciamento delle fognature interne degli immobili alle condutture principali, sono sottoposte a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune.

2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali opere fognarie.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle fognature, degli impianti di chiarificazione e dei manufatti di allacciamento ubicati in proprietà privata, nonché dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo pubblico necessari per il collegamento delle fognature interne degli immobili alle condutture principali, sono a carico degli utenti. Questi ultimi sono pertanto responsabili del regolare funzionamento dei manufatti per quanto riguarda il deflusso delle acque e l'impermeabilità dei condotti provvedendo a propria cura e spese.

4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno alle infrastrutture pubbliche o a terzi che dovesse derivare da carente manutenzione o mancata riparazione del sistema fognario interno, nonché dall'uso delle opere fognarie non conforme alle norme contenute nel presente regolamento.

5. È facoltà del Comune ordinare agli utenti l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione di cui al precedente comma 3, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale, il Comune provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e le responsabilità sono regolati da apposita autorizzazione; le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

7. Per la gestione delle vasche imhoff è obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione e registrazione di cui all'art. 38 - comma 3) - della Legge Regionale 16.04.1985, n° 33, su cui vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo che dovranno essere eseguite almeno ogni 6 mesi.

8. La vuotatura e la manutenzione di pozzi neri, vasche settiche, pozzi assorbenti e dei sistemi fognari in genere non è consentita dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

Art. 39 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Qualora lo scarico avvenga in fognatura bianca si dovrà installare lo strumento di misura dei consumi idrici secondo quanto previsto dal precedente art. 17 .

3. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo. Tali strumenti possono essere sigillati a cura del Comune, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione di attivazione dello scarico, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'autorità competente al controllo.

CAPO II - INSEDIAMENTI DOMESTICI

Art. 40 - Domanda di autorizzazione allo scarico

1. La domanda di autorizzazione allo scarico è presentata al Comune contestualmente alla richiesta di Concessione Edilizia.

2. Alla domanda dovranno essere allegate, in triplice copia i seguenti elaborati:

- a) inquadramento catastale della zona;
- b) il progetto del sistema fognario interno comprendente una planimetria dell'immobile, in scala non inferiore a 1:200, con evidenziato:
 - 1) l'indicazione del percorso delle condotte con segnato in colore rosso il circuito delle acque nere ed in colore azzurro il circuito delle acque bianche;
 - 2) indicazione del recapito dello scarico e relativi manufatti;
 - 3) la posizione dei pozzetti di ispezione;
 - 4) la posizione dell'eventuale pozzo di approvvigionamento idrico;
 - 5) la posizione dell'eventuale contatore per la registrazione dei consumi idrici;
 - 6) la posizione degli impianti di chiarificazione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione con relativi parametri di dimensionamento;
 - 7) l'indicazione dei materiali costituenti il sistema fognario;
 - 8) la superficie totale della proprietà e le superfici impermeabilizzate;
 - 9) dimostrazione del carico organico ed idraulico dell'insediamento espresso in abitanti equivalenti.

3. Il Comune, ove per la particolare complessità e consistenza degli insediamenti lo ritenga necessario, potrà richiedere apposita relazione corredata di calcoli idraulici ed igienico sanitari ed ulteriori informazioni in relazione alla tipologia degli insediamenti stessi entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda.
4. Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo Professionale di competenza.
5. Il Comune, acquisito i pareri favorevoli sanitario e dell'ufficio competente, autorizza l'esecuzione dei lavori con l'emissione della Concessione Edilizia entro 75 gg dal ricevimento delle integrazioni di cui al precedente comma 3.
6. Eventuali variazioni sostanziali agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

Art. 41 - Esecuzione delle opere

1. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Ad ultimazione delle opere dovrà essere certificata, da tecnico abilitato, la regolare esecuzione delle stesse in conformità al progetto approvato nel rispetto delle norme vigenti in materia di autocertificazione. A tale certificato dovranno essere allegati elaborati grafici quotati planimetricamente delle opere effettivamente realizzate e relativa documentazione fotografica, ai fini della loro individuazione.
3. In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 42 - Autorizzazione all'attivazione dello scarico

1. L'autorizzazione all'attivazione dello scarico viene rilasciata dal Comune entro 30 giorni dal deposito del certificato di regolare esecuzione delle opere.
2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio della relativa autorizzazione. Il certificato di abitabilità o agibilità può essere rilasciato contestualmente o successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
3. L'autorizzazione s'intende rilasciata per lo scarico dell'immobile come descritto negli elaborati di progetto approvati. Essa si intende automaticamente trasferita nel caso di subentro di utenze che non comportino sostanziali variazioni quali-quantitative dello scarico.
4. Tale autorizzazione non implica comunque alcuna responsabilità da parte del Comune, ritenendo il titolare unico responsabile per ogni eventuale danno di

qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interna e di allacciamento.

5.L'introduzione di modifiche strutturali o di destinazione d'uso che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

6.L'autorizzazione all'attivazione dello scarico può, in qualsiasi momento, essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte del Comune, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi.

7.L'autorizzazione è valida anche per lo scarico delle acque bianche, così come riportato nel progetto approvato.

8.L'autorizzazione all'attivazione allo scarico è soggetta a revoca da parte del Comune qualora il titolare non rispetti le modalità in essa previste o non ottemperi a tutte le prescrizioni di leggi e/o regolamenti vigenti e alle disposizioni successive che il Comune stesso ritenesse di dover impartire.

Art. 43 - Caratteristiche tecniche del sistema fognario interno

1. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

2. Ogni colonna di scarico delle acque nere dev'essere dotata al piede di un pozzetto di ispezione. Ogni colonna di scarico deve essere dotata di ventilazione mediante tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate di una vasca condensagrassi.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 125 mm. e con adeguata pendenza compresa tra l'0,5% e il 2%.

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti.

5. Tutte le condotte ed i pezzi speciali devono essere in grès ceramico, in H.D.P.E. o P.V.C. o comunque in materiali lisci, impermeabili e resistenti alle corrosione. E' vietato l'uso di terra cotta ordinaria e di cemento non rivestito, se non per gli scarichi delle acque bianche ed assimilate.

6. Le condotte devono essere opportunamente protette al fine di evitarne il danneggiamento.

7. Nei tratti con interrimento prossimo alla superficie, le condotte devono essere ricoperte con uno strato di calcestruzzo.

8. Le canalizzazioni interrato non devono di norma attraversare aree edificate.

9. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli da 15° a 45°.

10. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

11. Vanno installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo con pezzi speciali per l'ispezione, ovunque conveniente per una agevole manutenzione del sistema fognario interno. Deve essere evitato l'interramento del coperchio dei pozzetti di ispezione con il terreno superficiale.

12. Le acque bianche e nere devono disporre di reti separate confluenti nei rispettivi recapiti.

Art. 44 - Modalità tecniche dello scarico

1. Lo scarico delle acque nere provenienti da insediamenti domestici di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), punti 1.a) e 1.b), inferiori alla soglia S1 definita dall'allegato B del PRRA, deve avvenire, previa chiarificazione in vasca imhoff dimensionata secondo lo schema allegato 7, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) nei corpi idrici superficiali, sul suolo connesso con fossati "a perdere" non collegati a corpi idrici superficiali o in fognatura comunale bianca, mediante filtrazione in apposita vasca (schema allegato 8) o mediante sub-irrigazione drenata (schema allegato 9).
- b) sul suolo o negli strati superficiali del suolo mediante pozzo assorbente (schema allegato 10), sub-irrigazione (schema allegato 11) o vassoio assorbente (schema allegato 12).

2. La realizzazione delle opere di cui al precedente comma deve avvenire secondo gli schemi anzidetti e nel rispetto delle modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell'allegato 5 della Deliberazione del Comitato dei Ministri in data 04.02.1977 e della circolare regionale 04.06.1986, n. 35.

3. È fatto salvo il rispetto delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al D.P.R. 24.05.1988, n. 236.

4. Lo scarico delle acque nere provenienti da insediamenti domestici di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), punti 1.a) e 1.b), superiori alla soglia S1 definita dall'allegato B del PRRA, deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal medesimo PRRA per gli scarichi delle pubbliche fognature.

5. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie o di ricerca devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da condurre gli scarichi entro i limiti della tabella A1 del PRRA e devono provvedere alla disinfezione degli stessi.

6. Le distanze dei pozzi assorbenti e della rete di sub-irrigazione da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio potabile devono essere, rispettivamente, almeno di 50 metri e 30 metri; tuttavia nel caso particolare di lotti di dimensioni ridotte, ove non è possibile mantenere la

distanza sopra citata, essa può essere ridotta fino ad un minimo di 10 metri, previa specifica domanda al Sindaco e su parere favorevole del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.

Art. 45 - Impianti di depurazione

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi di cui all'art. 44 - comma 4, sono raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di depurazione.

2. Dei predetti impianti resta esclusivo responsabile il titolare dello scarico, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento, a sua cura e spese.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica il titolare dello scarico è tenuto a fornire preventivamente la documentazione al Comune e ottenere nuova autorizzazione.

4. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

5. La disattivazione programmata degli impianti dev'essere comunicata preventivamente al Comune, con lettera raccomandata.

6. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

7. Il Comune ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico. Potrà, altresì, determinare la frequenza e la tipologia delle analisi periodiche degli effluenti che il titolare dello scarico è tenuto ad eseguire e a trasmetterne copia al Comune.

8. Per particolari e motivati casi il Comune ha facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico con spese a carico del titolare dello scarico stesso.

9. Il Comune ha facoltà di imporre la tenuta del quaderno di registrazione e del quaderno di manutenzione, da compilare secondo le modalità di cui alla Deliberazione del Comitato dei Ministri in data 04.02.1977.

CAPO III - INSEDIAMENTI NON DOMESTICI

Art. 46 - Condizioni di accettabilità dello scarico

1. Gli scarichi di insediamenti non domestici con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del Decr.Legis. 11.05.1999, n. 152, fatto

salvo il potere dell'Autorità competente di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

2. Nella fascia di ricarica degli acquiferi gli scarichi sul suolo degli insediamenti non domestici devono rispettare i limiti della tabella A3, allegata alla normativa del P.R.R.A.

3. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

4. L'Ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr^{VI}, Cu, Hg, Pb, Se, Ni e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

5. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 47 - Autorizzazione allo scarico e all'esercizio

1. Per gli scarichi non domestici definiti al precedente articolo 3, comma 2, lettera a) e b), l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e allo scarico delle acque è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli articoli 43, 44 e 49 della L.R. 16.04.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli scarichi non domestici definiti al precedente art. 3, comma 2, lett. d) l'autorizzazione allo scarico delle acque è rilasciata dalla Provincia.

3. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale certificato di agibilità può essere rilasciato contestualmente o successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 48 - Insediamenti non domestici esistenti

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti non domestici esistenti devono presentare alla Autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui ai precedenti articoli 46 e 47.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Autorità competente a seguito di esito favorevole del sopralluogo ed in conformità alle norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 49 - Norme tecniche per lo scarico

1. A monte dello scarico deve essere installato un pozzetto di ispezione e campionamento secondo le norme di cui al precedente articolo 23.

2. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

3. Le modalità dei manufatti di scarico sono quelle riportate nel precedente articolo 32.

TITOLO IV - NORME PER IL CONFERIMENTO AL DEPURATORE COMUNALE DI LIQUAMI MEDIANTE AUTOBOTTE

Art. - 50 - Campo di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano al trattamento, nell'impianto di depurazione comunale, di liquami compatibili con il processo biologico dell'impianto stesso, e conferiti mediante autobotte.

Art. 51 - Tipologia dei liquami da trattare

1. Possono essere trattati presso l'impianto di depurazione liquami di qualunque provenienza civile od industriale, purché compatibili con il processo biologico dell'impianto di depurazione ed il cui scarico sia stato preventivamente autorizzato dal Comune, con la tassativa esclusione di liquami tossico-nocivi e inibenti il processo biologico di depurazione, e/o contenenti composti biofrefrattari alla depurazione biologica.

Art. 52 - Autorizzazione allo scarico dei liquami

1. Il conferimento dei liquami deve essere preventivamente autorizzato dal Comune previo parere favorevole del gestore dell'impianto di depurazione comunale; tale parere deve indicare le quantità massime di liquami conferibili e le modalità di conferimento.

2. La richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere presentata dal produttore del liquame e deve contenere la seguente documentazione:

- a) copia di tutte le autorizzazioni che la ditta conferente possiede (stoccaggio, trasporto, ecc.) in merito ai liquami di cui alla richiesta;
- b) estremi di tutti i mezzi utilizzati per il trasporto dei liquami (numero di targa, capacità, ecc.) e nominativi del personale conduttore;
- c) copia delle ultime due denunce presentate alla competente Amministrazione dei quantitativi di liquami trasportati e smaltiti;
- d) copia della polizza fidejussoria assicurativa o bancaria per un importo di £. 25.000.000, per la copertura di eventuali danni all'impianto di depurazione comunale o danni ambientali derivanti dallo scarico dell'impianto stesso a seguito delle negative ripercussioni causate dal liquame scaricato. La polizza non è dovuta dagli enti pubblici;
- e) per liquami diversi da quelli provenienti da insediamenti domestici, copia delle relative analisi chimiche.

3. Per il conferimento di liquami derivanti dallo spurgo di fosse settiche di insediamenti domestici l'autorizzazione allo scarico è richiesta dalla ditta che esegue il trasporto degli stessi.

4. Il gestore del depuratore comunale effettuerà le indagini, verifiche, controlli, analisi o qualsiasi altro controllo che lo stesso riterrà necessario al fine di tutelare il processo biologico dell'impianto di depurazione.

Art. 53 - Priorità di trattamento liquami

1. I criteri per determinare la priorità di scarico dei liquami sono i seguenti:
 - a) provenienza dal territorio comunale;
 - b) provenienza dai Comuni siti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" ;
 - c) provenienza dai Comuni siti nel bacino Treviso 2 (con riferimento al Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani);
 - d) provenienza da altri Comuni.

2. Nel caso di pari priorità, avranno la precedenza i liquami provenienti dallo spurgo di fosse settiche e fognature di insediamenti abitativi e assimilati.

3. Non saranno ammessi allo scarico i liquami provenienti da insediamenti ubicati al di fuori della Regione Veneto.

Art. 54 - Controlli e modalità di conferimento

1. Fino a che l'impianto non sarà dotato di un sistema automatico di misurazione delle quantità conferite dalle ditte, le misurazioni vengono effettuate in base al tagliando della pesa pubblica, ovvero in base al volume a pieno carico desunto dai documenti dell'automezzo.

2. La ditta conferente, prima di effettuare le operazioni di scarico dei liquami, deve consegnare agli addetti alla gestione impianto il formulario di trasporto dei rifiuti, nel quale deve essere indicato il quantitativo, la tipologia di liquami e gli estremi del produttore.

3. Periodicamente saranno prelevati campioni di liquame per il successivo controllo a cura del Tecnico Responsabile dell'impianto di depurazione comunale.

4. Presso l'impianto di depurazione verranno eseguite le analisi di primo controllo per verificare l'assimilabilità degli scarichi effettuati.

5. Fermo restando il diritto di poter campionare in qualsiasi momento e senza preavviso il liquame scaricato, i costi di campionamento e di analisi sono a carico della soggetto autorizzato.

6. La ditta conferente deve comunicare al Tecnico Responsabile, entro il giorno stabilito dal tecnico stesso, la quantità di liquami che intende conferire nella settimana successiva. Successivamente il Tecnico Responsabile comunicherà il quantitativo che essa potrà conferire.

7. La quantità massima giornaliera di smaltimento che l'impianto di depurazione può trattare, sarà ripartita nei vari conferimenti di liquami autorizzati

e sarà determinata di volta in volta dal Tecnico Responsabile a suo esclusivo ed insindacabile giudizio.

Art. 55 - Pagamenti per lo smaltimento dei liquami

1. Sono soggetti al pagamento per il trattamento, ai sensi del presente titolo, tutti i liquami che vengono conferiti all'impianto mediante autobotte o mezzi speciali, con esclusione dei liquami prodotti dal Comune.

2. I prezzi applicati per il trattamento saranno stabiliti in base alla quantità e qualità di liquame da smaltire.

3. Il pagamento avrà cadenza mensile e dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi dal 31 giorno, pari al prime rate A.B.I. aumentato di 4 punti.

Art. 56 - Penali, sospensioni e divieto di smaltimento

1. Nel caso il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, non ottemperi a quanto previsto dal presente titolo, sarà applicata una penale da L. 500.000= a L. 1.000.000= salvo il recupero delle somme per eventuali danni all'impianto di depurazione e al processo depurativo.

2. Nel caso il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, consegni liquami di qualità difforme rispetto a quelli autorizzati, e che il trattamento degli stessi comporti ulteriori costi di smaltimento, sarà applicata una penale pari al doppio dell'effettivo prezzo di trattamento applicato per quel tipo di liquami.

3. Qualora il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, ripeta la violazione di cui al comma precedente, allo stesso sarà vietato qualsiasi ulteriore conferimento, e ne sarà data comunicazione alla Provincia.

4. Qualora il soggetto autorizzato, o la ditta conferente, consegni un liquame non compatibile o tossico-nocivo, il Tecnico Responsabile, non appena in possesso delle analisi, sospenderà immediatamente qualsiasi conferimento da parte della ditta responsabile, senza pregiudizio al recupero delle spese relative all'eventuale disinquinamento o al ripristino del processo depurativo. Oltre a quanto sopra dovrà essere applicata una penale pari al triplo del prezzo massimo di smaltimento dei liquami moltiplicata per il quantitativo fino a quel momento conferito dalla ditta.

5. Sono fatte salve le azioni penali previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 57 - Sospensione ricevimento scarichi

1. Il Tecnico Responsabile dell'impianto di depurazione potrà in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua totale discrezione, interrompere il conferimento dei liquami qualora ricorrano motivi dipendenti dal regolare funzionamento dell'impianto di depurazione.

2. Nessun indennizzo sarà dovuto ai soggetti autorizzati o alle ditte conferenti per l'interruzione del conferimento di cui al precedente comma.

TITOLO V - NORME TRIBUTARIE

Art. 58 - Corrispettivo del servizio di fognatura

1. Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici, a qualunque uso adibiti, compresi gli insediamenti non domestici, è dovuto un corrispettivo determinato secondo apposite tariffe.

Art. 59 - Pagamento del corrispettivo

1. Sono tenuti al pagamento del corrispettivo tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, o per i quali esista la possibilità di allacciamento ma quest'ultimo non viene effettuato per scelta dell'utente, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata. Il corrispettivo deve essere pagato dal proprietario o dal locatario degli edifici o delle installazioni; in caso di inadempienza del locatario, risponde in solido il proprietario.

2. Sono parimenti tenuti al pagamento del corrispettivo anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.

3. Il corrispettivo non è dovuto da insediamenti non recapitanti in pubblica fognatura.

4. Le cessazioni di utenza vanno denunciate al Comune entro 10 giorni; in caso di mancata o ritardata denuncia il corrispettivo verrà addebitato all'utente cessato.

Art. 60 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa è formata da tre parti, corrispondenti rispettivamente al canone fisso di impianto al servizio di fognatura ed al servizio di depurazione.

2. La determinazione delle tariffe e dell'anticipo sui consumi avviene con deliberazione dell'organo competente comunale in base alle disposizioni di legge.

3. Per il servizio di fognatura, la tariffa è dovuta dagli utenti allacciati anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione.

4. Per il servizio di depurazione, la tariffa è dovuta dagli utenti allacciati, o per i quali esista la possibilità di allacciamento ma lo stesso non venga effettuato per scelta dell'utente, anche nel caso in cui gli impianti centralizzati di depurazione siano temporaneamente inattivi.

Art. 61 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti domestici

1. Le tariffe di cui all'art. 60 si applicano in relazione all'acqua prelevata, secondo le vigenti normative.

2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, ogni anno si provvede alle letture, da parte del personale comunale o di incaricati del Comune, degli strumenti di misura dei consumi idrici installati presso ogni utenza.

3. Qualora non sia stato installato il contatore per la misura dei consumi idrici o lo stesso sia danneggiato per causa non imputabile all'utente, il volume dell'acqua per le utenze abitative viene considerato pari a 250 litri al giorno per persona residente; ove siano rilevabili i consumi storici si farà riferimento agli stessi; per le altre utenze tale volume viene determinato a discrezione del Comune in base ai consumi storici e/o alla tabella di cui all'allegato 13.

4. Per i pozzi di approvvigionamento idrico autonomo utilizzati esclusivamente ad uso irriguo non è prevista la corresponsione della tariffa.

5. Per quanto attiene ai condomini, in mancanza di strumenti di misura distinti, il corrispettivo viene addebitato all'amministratore o al rappresentante dei condòmini, il quale provvederà alla ripartizione delle spese tra tutti gli utenti in solido.

Art. 62 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti non domestici

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti non domestici sono tenuti alla presentazione della denuncia della qualità delle acque scaricate come disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della L.R. 11.04.1980, n. 26.

2. Per gli insediamenti non domestici si provvede alla lettura degli strumenti di misura della quantità delle acque scaricate da parte del personale comunale o di incaricati del Comune; in assenza dei predetti strumenti di misura il volume dell'acqua scaricata è determinato in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

3. Il Comune provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia e sulla base della lettura dei consumi, alla determinazione del corrispettivo.

4. L'accertamento del corrispettivo è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al Regio Decreto del 14.09.1931, n. 1175.

5. Ai fini del calcolo della tariffa in assenza della fase di sedimentazione primaria al depuratore comunale, le analisi sugli effluenti per la determinazione dei parametri O_i e O_f debbono essere eseguite alle medesime condizioni analitiche; in particolare si potranno eseguire entrambi mediante determinazione del C.O.D. dopo un'ora di sedimentazione e a pH pari a 7, ovvero entrambi sugli effluenti grezzi.

Art. 63 - Decorrenza del pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo decorrerà dalla data di sigillatura dello strumento di misura dei consumi idrici o, in assenza, dalla data di scadenza dell'ordinanza sindacale di obbligo all'allacciamento alla fognatura.

Art. 64 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo risultante dalla bolletta che verrà inviato ad ogni utente potrà essere fatto in uno dei modi seguenti:

- Se la gestione è effettuata dal Comune :

a) direttamente presso la Tesoriera Comunale;

b) a mezzo versamento del conto corrente postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria;

c) a mezzo personale appositamente incaricato dal Comune;

d) a mezzo ruolo esattoriale.

- Se la gestione è del Concessionario le forme previste per il pagamento verranno indicate sui documenti di fatturazione.

2. Il pagamento di eventuali spese relative lavori eseguiti dal Comune e delle spese relative alla pratica di autorizzazione va effettuato esclusivamente tramite la Tesoreria Comunale che rilascerà regolare quietanza.

3. Il bollo di quietanza, come pure le tasse per il versamento in conto corrente postale, sono a carico dell'utente.

Art. 65 - Riscossione

1. La riscossione del corrispettivo è effettuata con le modalità indicate dagli articoli 67, comma 2, lettera a), e 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43.

Art. 66 - Contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

2. Per l'omessa o ritardata denuncia della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del corrispettivo.

3. La soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del corrispettivo se il ritardo non supera i 30 giorni.

4. Quando il corrispettivo definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del maggior corrispettivo accertato.

5. Per l'omesso o ritardato pagamento del corrispettivo è dovuta una sovrattassa pari al 20% della somma dovuta.

6. Qualora il ritardo del pagamento del corrispettivo o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67- Accertamenti e controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per la determinazione del corrispettivo di fognatura, personale incaricato dal Comune è autorizzato ad effettuare controlli, dopo essersi qualificato mediante apposito tesserino rilasciato dal Comune e recante il timbro e la firma del Sindaco in carica al momento del rilascio.

2. Ai sensi degli articoli 49 e 50 del Decr. Legisl. 11.05.1999, n. 152, detto personale provvede al controllo degli insediamenti non domestici allacciati alla fognatura pubblica e degli insediamenti domestici.

3. Il personale addetto ai controlli assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 358 del Codice Penale ed è abilitato a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata.

4. Il Comune ha sempre facoltà di richiedere all'A.R.P.A.V. di effettuare controlli specifici.

Art. 68 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento; in particolare è abrogato il precedente Regolamento per la fognatura Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 03 maggio 1990.

Art. 69 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dal Decr. Legisl. 11.05.1999, n. 152, l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

3. Qualora dall'inosservanza delle norme del presente regolamento derivassero situazioni di grave pericolo per la salute pubblica, le sanzioni di cui al primo comma vengono triplicate, fermo restando l'eventuale procedimento penale.

4. Al fine di regolamentare gli aspetti sanzionatori per particolare illeciti amministrativi di cui al presente regolamento il Responsabile del Servizio potrà emanare apposita ordinanza che avrà carattere di specialità.

5. Quanto introitato con le sanzioni di cui sopra verrà utilizzato per il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione, previsti dal Decr. Legisl. 11.05.1999, n. 152, mediante l'istituzione di apposito fondo vincolato.

6. Indipendentemente dell'eventuale procedimento penale, o amministrativo, il Comune ordina comunque la esecuzione d'ufficio dei lavori in danno degli inadempimenti, per conto e a spese degli interessati.

Art. 70 - Norme transitorie e deroghe

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, o che si potessero verificare anche successivamente, il Comune, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, o parziali deroghe alle disposizioni del Regolamento stesso.

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

Art. 71 - Pubblicità

1. Il Comune assicura la più ampia divulgazione del presente Regolamento.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione, il cui importo è stabilito dal Comune.

Art. 72- Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste nello statuto comunale.

INDICE

TITOLO I	NORME GENERALI	pag. 1
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Definizioni	pag. 1
Art. 3	Classificazione degli scarichi	pag. 4
Art. 4	Competenze	pag. 5
TITOLO II	SCARICHI RECAPITANTI NELLA FOGNATURA NERA	pag. 6
CAPO I	NORME GENERALI	pag. 6
Art. 5	Allacciamento alla fognatura	pag. 6
Art. 6	Autorizzazione allo scarico	pag. 6
Art. 7	Attivazione dello scarico	pag. 6
Art. 8	Proprietà delle opere di fognatura	pag. 7
Art. 9	Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	pag. 7
Art. 10	Allacciamento di apparecchi di scarico e locali a quota inferiore del piano stradale	pag. 7
Art. 11	Fognature delle strade e delle piazze private	pag. 8
Art. 12	Manutenzione, pulizia e riparazione delle fognature	pag. 8
Art. 13	Immissioni vietate	pag. 9
Art. 14	Scarico di acque bianche ed assimilate	pag. 9
Art. 15	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	pag. 10
Art. 16	Insedamenti temporanei ed occasionali	pag. 10
Art. 17	Rilevazione dei consumi idrici	pag. 10
CAPO II	INSEDIAMENTI DOMESTICI	pag. 11
SEZIONE I	NUOVI FABBRICATI	pag. 11
Art. 18	Domanda di allacciamento alla fognatura e di autorizzazione allo scarico	pag. 11
Art. 19	Esecuzione delle opere	pag. 12
Art. 20	Autorizzazione allo scarico	pag. 12
Art. 21	Caratteristiche tecniche del sistema fognario interno	pag. 13
Art. 22	Modalità tecniche di allacciamento	pag. 14
Art. 23	Norme particolari per le utenze non abitative	pag. 14
Art. 24	Obbligo della disinfezione per gli scarichi sanitari	pag. 15
SEZIONE II	FABBRICATI ESISTENTI	pag. 15
Art. 25	Allacciamento alla pubblica fognatura	pag. 15
Art. 26	Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento	pag. 15
Art. 27	Insedamenti già allacciati	pag. 16
CAPO III	INSEDIAMENTI NON DOMESTICI	pag. 16
Art. 28	Condizioni di ammissibilità	pag. 16
Art. 29	Domanda di allacciamento alla fognatura e di autorizzazione allo scarico	pag. 18
Art. 30	Esecuzione delle opere	pag. 20
Art. 31	Autorizzazione allo scarico	pag. 20
Art. 32	Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	pag. 21
Art. 33	Impianti di pretattamento o di depurazione	pag. 22
Art. 34	Misurazioni quali-quantitative degli scarichi	pag. 22

TITOLO III	SCARICHI NON RECAPITANTI NELLA FOGNATURA NERA	pag. 23
CAPO I	NORME GENERALI	pag. 23
Art. 35	Autorizzazione allo scarico	pag. 23
Art. 36	Attivazione dello scarico	pag. 23
Art. 37	Allacciamento alla fognatura bianca	pag. 23
Art. 38	Manutenzione, pulizia e riparazione delle fognature	pag. 24
Art. 39	Rilevazione dei consumi idrici	pag. 25
CAPO II	INSEDIAMENTI DOMESTICI	pag. 25
Art. 40	Domanda di autorizzazione allo scarico	pag. 25
Art. 41	Esecuzione delle opere	pag. 26
Art. 42	Autorizzazione allo scarico	pag. 26
Art. 43	Caratteristiche tecniche del sistema fognario interno	pag. 27
Art. 44	Modalità tecniche dello scarico	pag. 28
Art. 45	Impianti di depurazione	pag. 29
CAPO III	INSEDIAMENTI NON DOMESTICI	pag. 29
Art. 46	Condizioni di accettabilità dello scarico	pag. 29
Art. 47	Autorizzazione allo scarico e all'esercizio	pag. 30
Art. 48	Insedimenti non domestici esistenti	pag. 30
Art. 49	Norme tecniche per lo scarico	pag. 31
TITOLO IV	NORME PER IL CONFERIMENTO AL DEPURATORE COMUNALE DI LIQUAMI MEDIANTE AUTOBOTTE	pag. 32
Art. 50	Campo di applicazione	pag. 32
Art. 51	Tipologia dei liquami da trattare	pag. 32
Art. 52	Autorizzazione allo scarico dei liquami	pag. 32
Art. 53	Priorità di trattamento liquami	pag. 33
Art. 54	Controlli e modalità di conferimento	pag. 33
Art. 55	Pagamenti per lo smaltimento dei liquami	pag. 34
Art. 56	Penali, sospensioni e divieto di smaltimento	pag. 34
Art. 57	Sospensione ricevimento scarichi	pag. 35
TITOLO V	NORME TRIBUTARIE	pag. 36
Art. 58	Corrispettivo del servizio di fognatura	pag. 36
Art. 59	Pagamento del corrispettivo	pag. 36
Art. 60	Determinazione delle tariffe	pag. 36
Art. 61	Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti domestici	pag. 37
Art. 62	Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti non domestici	pag. 37
Art. 63	Decorrenza del pagamento del corrispettivo	pag. 37
Art. 64	Modalità di pagamento	pag. 38
Art. 65	Riscossione	pag. 38
Art. 66	Contenzioso	pag. 38
TITOLO VI	DISPOSIZIONI VARIE	pag. 39
Art. 67	Accertamenti e controlli	pag. 39
Art. 68	Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 39
Art. 69	Sanzioni amministrative	pag. 39
Art. 70	Norme transitorie	pag. 40
Art. 71	Pubblicità	pag. 40
Art. 72	Entrata in vigore del regolamento	pag. 40

ALLEGATI

Allegato 1	Modalità di installazione di un contatore per la misura dei consumi idrici
Allegato 2	Schema di allacciamento alla fognatura per acque bianche e nere
Allegato 3	Allacciamento al collettore stradale acque nere
Allegato 4	Pozzetto di ispezione
Allegato 5	Schema scarichi non recapitanti in fognatura nera
Allegato 6	Schema scarico acque meteoriche
Allegato 7	Dimensionamento vasche IMHOFF
Allegato 8	Sistema di filtrazione
Allegato 9	Smaltimento liquami nel suolo mediante il sistema della sub-irrigazione drenata
Allegato 10	Schema di pozzo assorbente
Allegato 11	Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione
Allegato 12	Vassoio assorbente
Allegato 13	Volumi d'acqua equivalenti per scarichi non domestici

Volume d'acqua equivalente per utenze non ABITATIVE

Natura della comunità	Carico idraulico specifico
Scuole (per alunno+personale di insegnante e di servizio)	
Scuole elementari	45
Scuole medie	65
Per docce per ogni tipo di scuola	+20
Per cucine per ogni tipo di scuola	+20
Collegi, Convitti, Istituzioni varie a carattere continuativo (per ospite + personale insegnante e di servizio)	380
Uffici (per impiegato)	75
Fabbriche	
per impiegato ed operaio per turno, con esclusione degli scarichi industriali	130
Per docce	+20
Per cucine	+20
Ospedali (per letto)	1100
Hotels, Motels, pensioni	
per ospite + personale di servizio , esclusi Ristoranti e Bars	400
Ristoranti	
Per impiegato	60
Per posto servito	12
Caffè, Bars	
Per impiegato	60
Per cliente	8
Ospizi, case di riposo (per letto)	350
Cantieri operai	200
Grandi magazzini, shopping centers	10 l/m2
Stazioni di servizio (per veicolo servito con lavaggio)	45
Lavanderie (per macchina)	3000



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Roma, 2 – CAP 31055 QUINTO DI TREVISO

CF 80008290266 - P.IVA 01253020265

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n° 63 del 21/12/1999, trasmessa al Co.Re.Co. in data 24/12/1999, prot. n. 20371, e da questo presa in carico in data 28/12/1999, prot. n. 8508.

La deliberazione in questione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 24/12/1999 al 08/01/2000. E' divenuta esecutiva in data 24.01.2000.